

CAPITOLO 8

La previsione di un fondo comune

L'articolo 3, comma 4 ter, del *"la legge"* dispone che "il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune".

Lo stesso comma, alla lettera c), dispone che il contratto di rete deve indicare, "qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo".

La stessa norma prosegue dicendo che, "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), c.c..

Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c.."

Sotto il profilo strettamente giuridico il fondo comune non è quindi una necessità, ma solo un'eventualità. Se tuttavia poniamo attenzione al fatto che una tra le principali ragioni giustificatrici della contrattualizzazione della rete è la possibilità di accedere ai benefici fiscali concessi dalla Legge, e che le agevolazioni fiscali sono subordinate (tra l'altro) al fatto che la rete contrattuale sia dotata di un patrimonio comune, risulta evidente che il concetto di eventualità sfuma in direzione di quelli di utilità, o di necessità.

L'utilità di dotare la rete di imprese di un patrimonio che le consenta di raggiungere gli scopi d'impresa suoi propri è quindi certa. Le modalità attraverso le quali rag-





giungere questo risultato lo sono meno.

Le tecniche utilizzabili dipendono infatti dalla tipologia della rete, dalla sua struttura, e quindi in ultima analisi dalla sua natura giuridica.

Qualora ci trovassimo di fronte ad una rete strutturata, del tipo *c.d. organizzativo*, e ammettessimo la riconducibilità del fenomeno rete ad organizzazioni aziendali dotate di soggettività giuridica, potremmo agilmente ricondurre la titolarità del fondo comune all'ente di volta in volta prescelto (consorzio con attività esterna, società, ...). Questo esito interpretativo, autorevolmente sostenuto ma non pacifico, consentirebbe di ravvisare nella "rete soggetto" il titolare del fondo comune e alle imprese in rete di ovviare ai dubbi ed ai conseguenti rischi che derivano, in punto di responsabilità patrimoniale, anche dal richiamo normativo agli articoli 2614 e 2615 c.c., nei limiti del giudizio di compatibilità imposto dalla *Legge* .

Gli specialisti che hanno per primi approfondito lo studio della normativa in commento ritengono tuttavia che tipologie contrattuali "entificate", quali i consorzi con attività esterna o le società, o le associazioni, non siano riconducibili al contratto di rete quale disegnato dalla Legge.

La mancanza di soggettività giuridica della rete sarebbe desumibile da molteplici indici normativi, tra i quali

- la non necessità di una denominazione della rete
- l'assenza di una sede propria della rete (assumendo la scelta della sede nel contratto valenza di elezione di domicilio verso i terzi, anche ai fini processuali)
- il richiamo delle norme in tema di mandato con riferimento all'organo esecutivo/gestorio ("mandatario comune")
- la mancanza di soggettività fiscale della rete (v. Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011)
- l'assenza di un obbligo di redazione e di pubblicazione di un bilancio della rete.

Inoltre (circostanza di non poco momento), non essendo chiaramente desumibile dalla definizione normativa del contratto di rete una sua "entificazione", si può presumere che le imprese che desiderino servirsi di questo strumento, per non met-

terne a rischio i connessi vantaggi fiscali, si adeguino, quanto meno in una prima fase, ed in attesa del consolidarsi dell'interpretazione, allo schema "minimo" fornito dalla Legge, che è quello di una rete non "entificata".

"La legge" descrive due modi di costituire il fondo comune:

- a) mediante i contributi delle imprese che della rete contrattuale fanno parte; in quest'ottica il contratto deve indicare *"la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo"*
- b) qualora la rete sia costituita da s.p.a., *"se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile"*.

La mancanza di soggettività giuridica della rete, stante l'opinione maggioritaria, ci impone quindi di considerare il fondo comune come una *comproprietà* delle imprese in rete (e tuttavia, probabilmente, una *comproprietà separata* dal patrimonio di ciascuna).

La costituzione di una rete contrattuale, per legge resa conoscibile ai terzi mediante la forma di pubblicità propria dell'istituto (l'iscrizione presso il Registro delle Imprese nel quale è iscritta ciascuna delle imprese partecipanti alla rete), nonché il richiamo effettuato da *"la legge"* agli articoli 2614 e 2615 c.c., in quanto compatibili, sembra giustificare l'idea che ci si trovi in presenza di un **patrimonio separato** (il Fondo Comune") rispetto a quello delle singole imprese che della rete fanno parte. I diritti inizialmente conferiti, le risorse successivamente fornite dalle imprese in rete, e gli acquisti effettuati per loro conto, potrebbero quindi essere considerati segregati dal patrimonio delle singole imprese comproprietarie. Nel silenzio del legislatore, non è tuttavia chiaro quale sia il grado di separazione patrimoniale, ad esempio se unilaterale o bilaterale, con evidente disagio degli operatori del diritto e delle imprese agenti del mercato. Non è inoltre certo, allo stato del-






l'interpretazione, se il giudizio di compatibilità imposto dalla Legge per poter applicare gli articoli 2614 e 2615 al fondo comune abbia esito positivo in presenza di una rete *"non entificata"*; e ciò in quanto le norme richiamate sono proprie dei consorzi con attività esterna, e quindi di strutture corporative certamente dotate di soggettività giuridica, mentre, come abbiamo ricordato, questo commento (senza prendere posizione sul punto) presuppone la non *"entificazione"* della rete contrattuale.

Le note che seguono cercheranno quindi di suggerire alcune tecniche contrattuali utili alle imprese per garantire al fondo comune, e in definitiva quindi alla rete, quell'autonomia patrimoniale che consenta da un lato di poter essere interlocutori affidabili del sistema creditizio, e dall'altro di limitare i rischi derivanti dalla partecipazione alla rete.

E' importante in primo luogo sottolineare che, qualsiasi sia l'esito interpretativo in punto di soggettività e di autonomia patrimoniale, la limitazione di responsabilità conseguente alla separazione patrimoniale porta in primo piano l'esigenza di rendere conoscibile ai terzi il vincolo di destinazione imposto al fondo patrimoniale comune, e ciò per non frustrare l'affidamento che questi facciano nella consistenza del patrimonio delle singole imprese in rete. La **pubblicità** gioca quindi un ruolo centrale; e possiamo distinguere a questo proposito diverse fattispecie, corrispondenti ai diversi beni che possono costituire il patrimonio separato destinato all'attuazione del programma di rete.

La Legge considera in ogni caso necessaria ***l'iscrizione del contratto di rete "nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante"***, e ciò in quanto *"l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari"*. Prima che rilevante quale pubblicità dichiarativa (e quindi necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi del contratto di rete), l'iscrizione presso il Registro delle Imprese è nel nostro caso pubblicità costitutiva (degli effetti propri del contratto di rete - e non già di quelli negoziali). Sul punto non paiono esservi dubbi. Meno scontato è l'ulteriore passaggio logico: ossia dal suddetto assunto inferire che anche quel particolare effetto legale (c.d. segregativo) che si ritiene dai più verificato con riferimento al fondo comune, non possa ritenersi com-



piuto in assenza della suddetta forma di pubblicità legale. Pare a chi scrive di non poter dare per acquisita l'equazione tra segregazione del fondo ed iscrizione del contratto al Registro delle Imprese; potrebbe infatti obiettarsi che la pubblicità idonea a rendere conoscibile il vincolo di destinazione sia quella propria dei diritti che nel fondo sono conferiti (mobili, immobili, crediti), e non già quella del contratto che del conferimento e del vincolo di destinazione costituisce la causa.

La fattispecie assolutamente più frequente dovrebbe essere quella in cui il fondo comune è costituito da beni mobili.

Nel caso del denaro, si suggerisce di utilizzare un conto corrente dalla cui intestazione sia desumibile la destinazione delle somme depositate al fondo comune della rete, secondo la tecnica che viene comunemente utilizzata per i titoli di credito destinati ad un fondo patrimoniale ex art. 167 e ss. c.c., ovvero per le somme in trust.

La Legge dispone che "una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, commi 4-er e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato ... se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete".

Chi ha approfondito i profili fiscali e contabili del contratto di rete ha avanzato l'idea che possa ritenersi necessaria, ai fini della separazione patrimoniale, anche la corretta appostazione nei bilanci delle imprese in rete delle somme corrispondenti alla riserva di utili utilizzata. Ciò in quanto si ritiene in diritto che la corretta documentazione contabile sia il necessario contraltare dell'effettività della separazione patrimoniale, da qualunque norma essa tragga origine. E ancora, calandosi dal generale al particolare, e quindi nel tentativo di immaginare una tecnica segrega-



tiva appropriata ed affidante per le imprese partecipanti al contratto di rete e per il mercato, si è suggerito di adottare, da parte delle imprese in rete, e benché non costituite in forma di s.p.a., il regime contabile imposto a queste ultime nel caso della costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 2447 bis e ss. c.c. (vedasi al proposito OIC n. 2), così da offrire ai terzi ed al mercato in genere la massima trasparenza e l'opportunità di conoscere nel tempo la consistenza del patrimonio destinato a fondo comune.

La tecnica è senz'altro suggeribile, nel tentativo di rendere opponibile ai terzi la (supposta) separazione patrimoniale derivante dalla destinazione al fondo comune. Non pare tuttavia una necessità, bensì un'opportunità.

Sotto l'aspetto contabile è bene sottolineare che la norma di favore fa riferimento ai soli *utili* di esercizio. Sarà quindi solo la voce A) IX del Passivo, quale descritto dall'articolo 2424c.c., a poter essere utilizzata, in tutto o in parte, qualora si voglia approfittare del beneficio fiscale concesso da *"la legge"*. Altre poste del netto possono essere utilizzate, in quanto disponibili, ma senza la certezza del beneficio della sospensione d'imposta.

Benché i profili fiscali e quelli del rapporto tra la riserva in oggetto e le operazioni sul capitale della conferente rimangano estranei al presente breve commento, riteniamo utile ricordare che la riserva de qua è assoggettata alla disciplina propria di tutte le altre riserve, e come tale è utilizzabile ai fini della riduzione come dell'aumento del capitale (salvo valutare le conseguenze fiscali che il cambio di destinazione della riserva comporta in quest'ultimo caso).

E' possibile immaginare che il fondo comune sia costituito anche da beni immobili. In questo caso riteniamo che l'effetto segregativo passi attraverso la forma di pubblicità propria di questi beni, ossia la trascrizione presso l'Agenzia del Territorio.

Va distinto tuttavia il caso in cui degli immobili sia conferita la proprietà, da quello in cui sia conferito il godimento. E precisato che per "conferimento", che in questa circostanza è termine atecnico, deve intendersi "acquisto" nell'ipotesi in cui il diritto reale immobiliare sia acquistato, appunto, dai partecipanti alla rete, ovvero "messa a disposizione", o "destinazione", nell'ipotesi in cui del fondo comune

venga a far parte il diritto di utilizzare, di godere, di un determinato immobile, di proprietà di una o più imprese in rete, per un dato periodo di tempo.

Nel caso in cui del fondo comune venga a far parte un diritto reale immobiliare, la titolarità dei beni spetterà quindi, pro quota, alle imprese in rete, ed a favore di queste andrà operata la trascrizione.

Vi è quindi l'esigenza di rendere conoscibile ai terzi la circostanza che la quota di comproprietà di uno dei beni immobili dell'impresa, quello destinato alla rete contrattuale, è distinta dal residuo patrimonio aziendale, in quanto destinata a soddisfare gli interessi comuni dei partecipanti alla rete e dei creditori per le ragioni di rete. Si pone quindi il problema del *come* rendere evidente il diverso colore di un *asset* aziendale rispetto agli altri; il problema della tecnica giuridica idonea allo scopo di consentire gli effetti di limitazione di responsabilità derivanti dagli articoli 2614 e 2615 c.c., richiamati da *"la legge"*, pur nei limiti del giudizio di compatibilità dalla stessa Legge imposto.

La tecnica giuridica che suggeriamo è quella utilizzata per trascrivere gli atti di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c., e quindi, come anche recentemente statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, *"l'intestazione deve essere accompagnata da un'annotazione idonea a rendere nota anche ai terzi l'esistenza del vincolo"*; allo scopo, applicando quanto affermato dall'Agenzia del Territorio con riferimento ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c. c., la trascrizione andrà operata

- trascrivendo l'effetto segregativo, nel quadro C - Soggetti, solo "contro" il proprietario del bene, con l'indicazione dei dati identificativi del conferente, nonché della quota di diritto reale oggetto dell'atto di destinazione
- mediante l'inserimento del vincolo di destinazione a favore della rete nel contratto e la sua riproduzione nel quadro D della nota di trascrizione.

Benchè la rete sia dotata di un codice fiscale, ed eventualmente possa anche avere una sua propria denominazione, va valutata con attenzione l'eventualità di





trascrivere al nome della rete, priva di soggettività giuridica. Questa valutazione va operata anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nel caso degli acquisti effettuati da un fondo immobiliare (patrimonio separato di una SGR). Con la teorica tradizionale, ricordiamo che è certamente corretto trascrivere a favore o contro i soggetti destinatari degli effetti dei negozi giuridici, e quindi, nel caso della rete non entificata, a favore o contro i partecipanti alla rete, quali comproprietari degli immobili oggetto di trascrizione.

Riteniamo tuttavia di poterci spingere oltre nella proposta interpretativa. Gli effetti c.d. forti derivanti dall'articolo 2645-ter, e quindi la separazione patrimoniale consentita dalla norma suddetta in ragione della meritevolezza degli interessi perseguiti dalla destinazione, paiono applicabili al fondo comune della rete di imprese.

La destinazione al fondo comune potrebbe quindi essere trascritta mediante la costituzione di un apposito vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645-ter c.c., in questo modo garantendo con certezza il beneficio della separazione patrimoniale, benché unilaterale, fornito dalla norma più volte citata ("i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo").

I partecipanti alla rete avrebbero in questo modo conseguito con certezza un primo risultato, ossia che le proprietà immobiliari confluite nel fondo comune non siano aggredibili dai creditori ordinari delle imprese partecipanti alla rete (salva naturalmente l'esperibilità dell'azione revocatoria); il tutto senza il passaggio sotto le *forche caudine* del giudizio di compatibilità necessario allorché si voglia invocare la disciplina di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c..

E specularmente, osservando la situazione dal punto di vista dei creditori della rete, avremmo ottenuto un secondo risultato certo, ossia quello di facilitare l'accesso al credito delle imprese in rete, giacché il sistema creditizio sarebbe perfettamente garantito dagli immobili facenti parte del fondo comune, che non potreb-

be essere di contro aggredito dai creditori delle singole imprese in rete per crediti estranei al programma di rete.

L'applicabilità dell'articolo 2645-ter alla destinazione de quo deve affermarsi, si badi, **sia** qualora ritenessimo che la *meritevolezza* pretesa dalla norma suddetta sia la semplice liceità dello scopo di destinazione, **sia** qualora ritenessimo che "separazione patrimoniale" e "opponibilità ai terzi" del vincolo abbiano bisogno non di liceità ma di meritevolezza, e che "meritevolezza" sia più di "liceità", come ci insegna la dottrina che con maggiore attenzione e profondità ha studiato il fenomeno della destinazione.

Il delicato rapporto tra il principio espresso dall'articolo 2740 c.c. e le sue eccezioni impone con ogni probabilità all'interprete di individuare nell'ordinamento degli indici rivelatori, e così delle ipotesi già consentite di limitazione di responsabilità che fungano da cartina di tornasole ai fini del vaglio di meritevolezza. Procedendo con questa tecnica, il rapporto tra garanzia dei creditori, da una parte, e limitazione di responsabilità, dall'altra, anziché conflittuale, assume l'aspetto di un colloquio armonico, all'interno di un disegno unitario fornito dalla legge.

E allora, possiamo affermare:

in primo luogo, che la "meritevolezza" pretesa dall'articolo 2645-ter per la produzione dei suoi effetti c.d. forti sia anche quella dell'impresa *"di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato"*, come definita da *"la legge"*;

in secondo luogo, che un chiaro indice della stessa meritevolezza sia individuabile dal complesso normativo di cui agli articoli 2447-bis e ss. c.c.; la separazione patrimoniale consentita dall'ordinamento nel disciplinare i patrimoni destinati ad uno specifico affare nelle società per azioni è indice evidente che l'ordinamento considera particolarmente importante l'interesse dell'impresa al suo sviluppo economico, e ciò anche a scapito talora del generale interesse dei terzi alla garanzia patrimoniale.





in terzo luogo, la tutela costituzionale fornita all'impresa dall'articolo 41 della Costituzione dà solide fondamenta all'interpretazione proposta, anche considerando gli orientamenti interpretativi più restrittivi dati da alcuna dottrina alla *meritevolezza* richiamata dall'articolo 2645-ter c.c..

E' tuttavia necessario, per l'operatore del diritto, valutare caso per caso con estrema attenzione l'opportunità e la convenienza di acquisire al fondo comune di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del *"la legge"*, la proprietà di beni immobili; ciò anche per ragioni pratiche, volendosi fornire alle imprese strumenti efficaci ed il più possibile efficienti, e quindi anche il meno costosi possibile.

Se quindi pensiamo al contratto di rete non già nel suo momento statico, o genetico, bensì nel suo divenire, e quindi in prospettiva dinamica, dobbiamo tenere conto che il contratto può essere per sua natura interessato da modificazioni soggettive; i partecipanti alla rete possono aumentare, come anche diminuire, e l'assunta mancanza di soggettività della rete contrattuale (che abbiamo data per presupposto di questo breve commento, senza dimenticare le autorevoli opinioni contrarie) impone, come detto, di considerare il fondo comune come una comproprietà; se ne deve desumere che ogni modificazione soggettiva, e quindi l'ingresso nella rete di nuove imprese, come anche l'uscita di imprese che originariamente del contratto facevano parte, impone un trasferimento, pro quota, tra imprese, degli asset immobiliari venuti a far parte del fondo comune; con i costi fiscali che ne derivano.

Riteniamo quindi di voler offrire al sistema imprenditoriale, al giurista, ed al notaio in primis, che dell'intreccio dei profili contrattuali, societari e fiscali è l'esperto, alcuni spunti operativi, necessariamente in prima approssimazione, ma con il preciso intento di fornire un prodotto altamente efficiente, tramite alcune soluzioni tecniche sofisticate, meditate, che consentano i necessari risparmi di imposte, senza compromessi sulla qualità del servizio legale.

E allora, è possibile immaginare, anziché l'acquisto al fondo comune di diritti reali

immobiliari, **il conferimento di diritti di godimento su immobili**, dove per "conferimento", come sopra ricordato, deve intendersi "messa a disposizione", o "destinazione".

Riproducendo il percorso logico effettuato per i diritti reali, anche in questo caso la prima strada, quella più semplice, è quella di prevedere per contratto che un determinato immobile, che rimane di proprietà di una o più delle imprese che della rete fanno parte, venga messo a disposizione della rete per un determinato periodo di tempo (ad esempio la durata del contratto di rete); e questo diritto non reale potrà certamente far parte del fondo comune, potendo essere il conferimento di una o più imprese partecipanti alla rete contrattuale.

Come spesso accade, tuttavia, la via diretta non è necessariamente quella più sicura. Non è semplice infatti garantire alle imprese in rete che, in caso di insolvenza di quella tra loro che ha conferito il godimento dell'immobile, o comunque in caso di pretese di terzi sull'immobile stesso, la destinazione di quest'ultimo al fondo comune sia opponibile ai terzi, ed in che limiti. E' infatti opinabile la trascrivibilità di un diritto di godimento del genere, benché, in ipotesi, ultranovennale. Non è infatti piana l'applicabilità alla fattispecie descritta dell'articolo 2643 n. 8) c.c.. Ed altrettanto dubbia ci pare l'applicazione del n. 10) dello stesso articolo, ove si ritenga la rete priva di soggettività giuridica.

Ancora una volta, la quadratura del cerchio potrebbe essere fornita dall'articolo 2645-ter c.c., che ci consentirebbe, nel caso del conferimento in godimento, di trascrivere contro l'impresa conferente il vincolo di destinazione, consistente nella messa a disposizione dell'immobile per il tempo voluto (infra o ultra novennio, non importa). Il tutto

- garantendo alla rete l'inespropriabilità dell'immobile stesso, e quindi l'opponibilità a qualunque terzo, nei limiti di cui all'art. 2645-ter, del vincolo di destinazione;
- non trasferendo alcun diritto reale;
- scontando un'imposizione agevolata (fissa), nell'alveo del D.Lgs. 346/1990.

Lo schema contrattuale da utilizzare sarà tipicamente quello del conferente - reti-





sta, del *beneficiario* - rete, e dell'*attuatore* conferente, retista, terzo, o organo gestorio.

Appare infine utile sottolineare che, stante l'attuale mancanza di una posizione unica e generalmente condivisa sulla natura del fondo comune, sarà particolarmente importante precisare nel contratto la misura in cui le singole imprese in rete partecipano a tale fondo, e ciò anche nell'ottica di semplificare la risoluzione di eventuali problemi divisorii e fiscali connessi alla fase liquidatoria.

Va immaginato, quindi, quale debba essere la sorte del fondo comune nel caso dello scioglimento del contratto di rete, con particolare riferimento all'applicabilità o meno della presunzione di cui all'articolo 1101 c.c..

E le stesse attenzioni vanno prestate per il caso dello scioglimento del rapporto contrattuale limitatamente ad un contraente.

In entrambi i casi i contraenti si dovranno preoccupare non solo della sorte della porzione del fondo comune di spettanza del singolo retista; nel secondo caso anche della permanenza o meno del vincolo di destinazione.

Anche in quest'ottica può tornare utile, in chiave di reciproca garanzia tra i partecipanti alla rete della perdurante effettività della destinazione, l'utilizzo di uno strumento *forte*, quale l'articolo 2645-ter c.c..

Spostando l'attenzione dall'oggetto ai soggetti, ed in particolare all'organo eventualmente incaricato di gestire la rete, possiamo immaginare un'ulteriore tecnica contrattuale. Abbiamo infatti scritto che è assai dubbia, allo stato dell'arte, la possibilità di costruire reti dotate di soggettività giuridica; e non si può evitare di rilevare che la mancanza di certezza in punto di separazione tra il patrimonio della rete e quello delle singole imprese ad essa partecipanti (sia sotto il profilo dell'imputazione, sia sotto quello della responsabilità) potrebbe, in date circostanze, disincentivare l'uso di questo strumento contrattuale. Ebbene, è da ritenersi che, in questi casi, si potrebbe ben prevedere nel contratto di rete che i conferimenti e gli acquisti vengano effettuati, **a proprio nome** (e per conto dei partecipanti alla rete) dall'organo comune incaricato di gestire la rete, che a mente dell'articolo 3, comma 4-ter de "*la legge*", può certamente essere una società, finanche di capitali, partecipante o anche estranea alla rete ("*se il contratto ne preve-*

de l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto"), in questo modo ottenendo una compiuta segregazione del fondo comune, ed una limitazione di responsabilità per le operazioni di acquisto e per l'accesso al credito ad esse collegato. La soluzione testè prospettata è, teniamo a precisare, pratica.

Utilizzando la tecnica sopra esposta, l'organo di gestione entificato (in ipotesi una società di capitali) disporrà di un patrimonio suo proprio, secondo le regole proprie del suo statuto, e gestirà il fondo comune della rete come mandatario delle imprese che del contratto di rete fanno parte.

Infine, una tecnica contrattuale appropriata consentirà di **disciplinare attentamente le modalità ed i limiti del mandato conferito all'organo di gestione, e così prevedere che il mandato stesso sia senza rappresentanza**, ovvero limitando i poteri rappresentativi solo ad alcune specifiche attività, anche in questo modo graduando, caso per caso, i rischi connessi all'esercizio dei poteri gestori e limitando la responsabilità del mandante, in conformità al disegno dell'articolo 1705 e ss. c.c..

